

COMUNE DI VILLADOSE

Provincia di Rovigo

Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
tel. 0425.90220 interni 124 e 125

AVVISO

“CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE”

Le **dichiarazioni anagrafiche sotto indicate** vanno presentate utilizzando il modulo elaborato dal Ministero dell'Interno, che si può richiedere presso l'Ufficio o che si trova come allegato alla circolare n. 14/2014 al seguente indirizzo istituzionale:

<http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%2014%20%20del%20%202014.pdf>.

Le dichiarazioni possono essere presentate nei seguenti modi:

- 1) attraverso lo **sportello comunale** (orario: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30; il Lunedì e il Giovedì anche di pomeriggio dalle 16 alle 18);
- 2) per **raccomandata**;
- 3) per **fax**;
- 4) per **via telematica**. Quest'ultima possibilità è consentita a una delle seguenti condizioni:
 - a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
 - d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Gli indirizzi a cui presentare la dichiarazione sono i seguenti:

Raccomandata: Comune di Villadose - Piazza A. Moro, 24 - 45010 Villadose (RO)

Fax: 0425.90322

Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.villadose.ro@pecveneto.it

Posta elettronica semplice: demografici@comune.villadose.ro.it

La dichiarazione deve essere resa nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art. 13 del D.P.R. 223 del 1989).

La dichiarazione deve essere completata anche nella parte relativa al titolo di occupazione legittima dell'alloggio. La mancanza di tale dato rende la dichiarazione irricevibile.

La dichiarazione è resa a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; pertanto in caso di false dichiarazioni si applicano gli articoli 76 e 77 dello stesso D.P.R. che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica) nonché le sanzioni penali.

Si ricorda che “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43 del Codice Civile) e che è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, quali il trasferimento da altro comune o dall'estero, il cambiamento di abitazione all'interno del Comune, il trasferimento all'estero (art. 2 legge 1228 del 1954 e art. 13 D.P.R. 223 del 1989).